Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 novembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 24 NOVEMBRE 1949:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica, riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Concorso per esami a duecentodieci posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

Concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

Concorso per titoli e per esami a quattro posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo degli enotecnici, dei direttori di vivai di viti americane e degli assistenti.

Concorso per titoli e per esami a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria.

Concorso per esami a sessantotto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale.

Concorso per esami a cinquantadue posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo centrale e periferico.

Concorso per esami a centoquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

Concorso per esami a novantadue posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine.

Concorso per titoli a centododici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno.

(da 4303 a 4311)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 24 NOVEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1949. — **Società per azioni Unione magazzini italiani, con sede in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1949. — **« Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, anonima, con sede in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1949 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Angelo Meneghini e figli, con sede in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1949. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Ditta E. Borga, con sede in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1949. — **Edilizia Mirabello, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1949. — **Comune di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovie elettriche biellesi, con sede in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1949. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, con sede in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1949. — **Commissione amministratrice del civico prestito 1929 della città di Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unda Radio S. A., con sede in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società operazioni fondiarie italiana anonima, con sede in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1949. — **Comune di Milano Prestito obbligazionario « Comune di Milano 6 % - 1949 »:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1949. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, anonima, con sede in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1949, n. 823.

Prezzo di vendita al pubblico della sigaretta « Sport ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1948, n. 1351;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 24 novembre 1949 il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta « Sport » è stabilito in lire diecimila il chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Esito del ricorso straordinario presentato dal dott. Giovanni Zappalà avverso il provvedimento di collocamento a riposo adottato dal Ministero delle finanze con decreto Ministeriale 20 luglio 1946.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario presentato dal dott. Giovanni Zappalà, ispettore generale dell'Amministrazione centrale finanziaria, avverso il decreto del Ministro per le finanze del 20 luglio 1946, n. 38031, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1947, registro n. 321, foglio n. 305, con il quale lo stesso dott. Zappalà venne collocato a riposo a sua domanda, con decorrenza dal 15 maggio 1946, per anzianità di servizio;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per le leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 20 gennaio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Giovanni Zappalà, ex ispettore generale dell'Amministrazione centrale finanziaria, contro il provvedimento di collocamento a riposo a sua domanda adottato nei suoi confronti dal Ministero delle finanze, con decreto del 20 luglio 1946, n. 38031.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Registro n. 378, foglio n. 251.

(4656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Sostituzione del presidente dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il precedente decreto 26 febbraio 1948, con il quale veniva provveduto alla nomina per un triennio del presidente e del consigliere delegato dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli;

Viste le dimissioni rassegnate dall'avv. Armando Carravetta dalla carica di presidente e di componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente quale delegato del comune di Napoli;

Vista la deliberazione 12 agosto u. s. con la quale il Consiglio comunale ha eletto in sostituzione l'avv. Domenico Moscati;

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per i trasporti, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'avv. Domenico Moscati è nominato presidente dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli, in sostituzione dell'avv. Armando Carravetta.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SCELBA — PELLA — TUPINI — LOMBARDO — CORBELLINI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1949
Registro Interno n. 32, foglio n. 33. — VILLA

(4658)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1949.

Sconto sui prezzi speciali dei tabacchi lavorati e dei sali destinati alla provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi;

Visto l'art. 139 del regolamento approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, modificato con regio decreto 7 maggio 1908, n. 284;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1934, n. 04-3762, che approva le istruzioni sulla vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, che modifica le disposizioni che regolano le facoltà della Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei prodotti per l'esportazione e per le provviste di bordo;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Sull'importo dei sali e dei tabacchi venduti alla speciale tariffa per provvista di bordo ed acquistati dall'armatore, noleggiatore, ufficiale od altro impiegato di bordo, direttamente o per tramite di intermediari autorizzati, è concesso uno sconto nella misura rispettivamente del 15 e del 10 %.

Lo sconto è liquidato all'atto della vendita e portato a detrazione dell'ammontare dei suddetti generi di monopolio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 197. — EMANUELE

(4655)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, ente morale con sede in Fossano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 22 gennaio 1946, con il quale i signori Luigi Guerriero e rag. Mario Rigat sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, ente morale con sede in Fossano (Cuneo);

Considerato che il predetto sig. Luigi Guerriero è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori rag. Mario Rigat fu Alessandro e geom. Giovenale Miglio di Antonio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, ente morale con sede in Fossano (Cuneo), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

Il Ministro: PELLA

(4580)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1949.

Autorizzazione alla Banca cooperativa udinese, con sede in Udine, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Gonars, Palmanova, Pozzuolo del Friuli, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena ed Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca cooperativa udinese, con sede in Udine;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa udinese, con sede in Udine, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Gonars, Palmanova, Pozzuolo del Friuli, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena e Udine operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

(4649)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1949.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Cesena, Cesenatico e Bertinoro, nonchè nella frazione di Santa Maria Nova di quest'ultimo Comune.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Cesena, Cesenatico, Bertinoro, nonchè nella frazione di Santa Maria Nova di quest'ultimo Comune, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

(4650)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1949.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Pescopagano, con sede in Pescopagano (Potenza), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Pescopagano, Melfi, Castelgrande, Lavello, Montemilone e Ruvo del Monte (Potenza), Avellino, Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri, Morra De Sanctis e Teora (Avellino), Candela e Rocchetta Sant'Antonio (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Pescopagano (Potenza);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Pescopagano (Potenza) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Pescopagano, Melfi, Castelgrande, Lavello, Montemilone, Ruvo del Monte (in provincia di Potenza), Avellino, Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri, Morra De Sanctis, Teora (in provincia di Avellino), Candela e Rocchetta Sant'Antonio (in provincia di Foggia) operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

(4648)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1949.

Autorizzazione alla Banca cooperativa imolese, con sede in Imola (Bologna), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Imola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca cooperativa imolese, con sede in Imola (Bologna);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa imolese, con sede in Imola (Bologna) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Imola operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

(4651)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1949.

Sostituzione di un revisore supplente dei conti della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, con sede in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO AD INTERIM

Visti il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sull'istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1949, con il quale sono stati costituiti i Collegi sindacali suddetti, per il triennio 1° gennaio 1949-31 dicembre 1951;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1949, di protocollo n. 165468, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Raffaele Chiavola, come revisore supplente dei conti, in sua rappresentanza, della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria, in sostituzione del rag. Bartolo Cicciarella, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Raffaele Chiavola è nominato revisore supplente dei conti della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi con sede in Reggio Calabria, in rappresentanza del Ministero del tesoro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1951, ed in sostituzione del rag. Bartolo Cicciarella.

Roma, addì 12 novembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso il decreto di diniego di registrazione in data 6 giugno 1949, 10, 13, 15, 23, 24, 26, 29 settembre 1949, e 1, 7, 12, 17, 22, 26, 28 ottobre 1949.

Vigen: Ditta Farmotecnica Tirrena di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Calciopeptolo: Ditta Saipa di Voghera (Pavia), (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Pioclastina: Ditta Farmigea di Pisa (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Cardiovitoral: Ditta Vitoral di Perugia (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Glutamin-calcio: Ditta Saba di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Gelonic: Ditta Vitoral di Perugia (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Halibutol: Ditta Lab. Biochimico Guidi di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Vitamina A.: Ditta O.T.I. di Sorbolo (Parma) (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Epafosfo: Ditta Ist. Bioterapico Torinese di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Bi-Vit: Ditta De Fazio Aristide di Napoli (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Sedran: Ditta Ganassini di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Biatuxol: Ditta Clarifarma di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Tiopantol: Ditta Off. Farmac. Fiorentina di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Epacura Cully: Ditta Pietro Mistò di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Essentia antiasmatica stramonii: Ditta Ofaer di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Acqua vegetale primaverile: Ditta Ofaer di Roma (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Acqua diuretica composita: Ditta Ofaer di Roma (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Antimalarico dei pastori: Ditta Ofaer di Roma (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Trialgon: Ditta De Mattia di Treviso (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Ortochol: Ditta Baucero Anna di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Antireumatico: Ditta Treis di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Levulin: Ditta Treis di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Sinefrin: Ditta Treis di Genova (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Kerajodine: Ditta Marchesi di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Keraspasmine: Ditta Marchesi di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Chinasprol: Ditta Marchesi di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Corluvite Vitarine: Ditta Imex di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Neo Androvite Vitarine: Ditta Imex di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Neo Olcina Biliotti: Ditta Fornari di Firenze (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Sali di Monte Alfeo: Ditta Farmasal di Pavia (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Tisana espettorante composta: Ditta Ofaer di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Estrovite Vitarine: Ditta Imex di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Eurilmin: Ditta FA-BO di Bologna (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Fenevit: Ditta Clarus di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Veramidone: Ditta Off. Farmacologiche Lombarde (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Tossil: Ditta Farmaselecta di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Paldammina: Ditta Stella di Milano (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Psicofarmina: Ditta Farmina di Torino (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Glutamina: Ditta Seber di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Mentopin Destreicher: Ditta Rotta di Torino art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

(4599)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Samoclevo, con sede in Samoclevo (Trento)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 maggio 1949, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1949, al registro Ministero agricoltura e foreste n. 29, foglio n. 211, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Samoclevo, con sede in Samoclevo (Trento).

(4601)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Bellasina », con sede nel comune di Verolanuova (Brescia).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1949, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, al registro Ministero agricoltura e foreste n. 29, foglio n. 37, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Bellasina », con sede nel comune di Verolanuova (Brescia).

(4602)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta D'Agata Nicola di Domenico, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 239.

(4604)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Pisa, con decreto interministeriale 31 marzo 1947, n. 967, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 310, è stato autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente designati, un mutuo di L. 25.278.000.

(4606)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1949, registro n. 30 Interno, foglio n. 366 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte Colombo (Forlì) di un mutuo di L. 430.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4672)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 31 Interno, foglio n. 43, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palazzolo Acreide (Siracusa) di un mutuo di L. 2.157.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4674)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione a pagina 2847, della *Gazzetta Ufficiale*, n. 239 del 17 ottobre 1949, si chiarisce che la data del decreto interministeriale n. 7977, col quale il comune di Salerno è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 33.600.000, deve intendersi 24 luglio 1949.

(4662)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 240

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 novembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624 —	144,50
» Firenze	623,75	144,25
» Genova	623,50	144 —
» Milano	624 —	144,50
» Napoli	624 —	143,50
» Roma	624 —	144,60
» Torino	624,125	144 —
» Trieste	624,25	144,625
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 24 novembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,45
Id. 3,50 % 1902	76,05
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	76,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,25
Id. 5 % 1936	96,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 24 novembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624 —
1 franco svizzero	» 144,55

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a quarantasei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43721/12106/2.8.9./1.3.1 del 14 luglio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quarantasei posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza da scuola media inferiore, od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di ventiquattro anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di quindici anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

2) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1 e 2 coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

4) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio ora detto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, nonchè degli aspiranti impiegati civili non di ruolo dello Stato il cui rapporto d'impiego sussiste alla data del presente decreto e che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo.

L'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare qualsiasi destinazione che gli verrà assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

Dovrà, infine, il candidato, dichiarare nella domanda se abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. - Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. - Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. - Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. - Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare, munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva;

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio.

Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I candidati che siano impiegati civili non di ruolo dello Stato, per avvalersi dei benefici previsti dal decreto legisla-

tivo 4 aprile 1947, n. 207, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino le mansioni loro affidate negli ultimi due anni e se le abbiano disimpegnate ininterrottamente e lodevolmente. Tale anzianità di due anni potrà essere computata fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. In detto certificato dovranno inoltre essere indicati gli estremi di emanazione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione, nonchè il periodo di servizio complessivamente prestato.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell' esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa della colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel comma precedente dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 7.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed al penultimo comma dell'art. 5.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Non potranno avvalersi di tale facoltà i candidati impiegati civili non di ruolo dello Stato, ai fini della concessione a loro favore del beneficio previsto dal primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, dovendo i medesimi, per fruire di detto beneficio, essere in possesso non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del prescritto requisito di due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate e di quelle che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'art. 4, anche se spedite per posta o presentate ad un ufficio diverso da quello sopra indicato entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad accezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzato dal Provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso e per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 e al penultimo ed ultimo comma dell'art. 5 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri e nei comma ora citati.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 102, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 8 marzo 1948, n. 135.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe o, se siano già impiegati dello Stato, la normale indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma.

Ai medesimi saranno corrisposti l'assegno di prova e l'indennità di carovita spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e coloro che siano già impiegati non di ruolo o salariati dello Stato conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 15.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria e successive estensioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1949
Registro Tesoro n. 14, foglio n. 201. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

componimento italiano.

Parte seconda:

problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto;

nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia, in facoltà del candidato.

Roma, addì 18 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(4586)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive sue modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive sue modificazioni sull'ordinamento dell'aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 24 gennaio 1947, n. 384, e successive estensioni, riguardante la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la nota n. 147297 in data 9 agosto 1948, del Ministero del tesoro:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

I posti di cui sopra sono siddivisi fra le diverse categorie di detto Corpo nella seguente misura:

numero quindici per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e ingegneri d'armamento). Il Ministro si riserva di assegnare i vincitori all'una o all'altra categoria, tenendo conto delle loro aspirazioni in relazione alle esigenze di servizio ed alla classifica ottenuta nella graduatoria di merito;

numero cinque per la categoria 2ª (ingegneri edili);
numero otto per la categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti);
numero uno per la categoria 5ª (ingegneri chimici);
numero uno per la categoria 6ª (ingegneri geofisici).

Art. 2.

Per gli ufficiali delle prime quattro categorie l'assegnazione ha luogo ai soli fini dell'impiego e secondo le necessità di servizio i loro titoli di studio e le loro attitudini. Per gli ufficiali stessi è ammesso, sia a domanda sia d'autorità, in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una delle predette categorie all'altra, purchè ne posseggano i requisiti. Essi sono tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per il miglioramento o aggiornamento della propria preparazione professionale, ovvero per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria. Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con determinazione ministeriale.

Per gli ufficiali ingegneri chimici o geofisici, l'assegnazione, rispettivamente alla 5ª e 6ª categoria, è definitiva; per essi non è ammesso il passaggio ad alcun'altra categoria.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri - delle prime cinque categorie, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore (grado 3°). Quelli della 6ª categoria (geofisici) possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello (grado 6°).

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura e alle condizioni da queste stabilite.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica, la laurea in ingegneria, se concorrenti alle prime quattro categorie; la laurea in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale, se concorrenti alla 5ª categoria; la laurea in ingegneria o in fisica o in fisica matematica o in matematica o della sezione di Magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se concorrenti alla 6ª categoria;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data del presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè, complessivamente non si superi il 35° anno di età, alla data del presente decreto.

3) siano fisicamente idonei al servizio militare incondizionato in Patria ed in colonia e idonei al volo, almeno come passeggeri.

L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte dal concorrente, dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 32 e pervenire al Ministero della difesa Aeronautica (Direzione generale del personale militare e scuole Divisione 6ª Sezione concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. - Estratto dell'atto di nascita (non certificato).

2. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di residenza.

3. Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale. Per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

5. - Certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati).

6. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha la residenza da almeno un anno; in caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto residenza entro l'anno.

7. Copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata, oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva, o esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che, per qualsiasi motivo non siano stati arruolati dai Consigli di leva.

8. - Diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo, oppure certificato di laurea vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione con il relativo diploma originale.

9. - Uno o più certificati attestanti:

i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

il punto conseguito nella laurea.

10. Certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di Stato ed il relativo punto conseguito ovvero certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione.

11. Fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza dell'aspirante, ovvero, se il candidato è in servizio militare, dal comandante di Corpo o Ente dal quale dipende.

12. Documenti in carta bollata che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i diritti preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed indicare il loro preciso recapito. Delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata, indirizzata al Ministero della difesa Aeronautica (Direzione generale del personale militare e scuole 6ª Divisione Sezione concorsi).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dal comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali o sottufficiali di carriera nelle Forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione dal concorso.

Art. 6.

Ai fini della graduatoria di cui al successivo art. 9, alle domande potranno altresì essere allegati:

a) laurea in ingegneria aeronautica; diploma della Scuola di armamento aeronautico; diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni; diploma della Scuola superiore P.P.T.T.;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso, compresa l'eventuale abilitazione all'esercizio della professione;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente l'enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso quanto è stato asserito);

f) ogni altro titolo — ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria — di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Art. 7.

Il Ministero della difesa Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, e in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'aeronautica militare.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto e sarà composta di professori universitari docenti delle materie di esami e di ufficiali del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri. Presidente della Commissione sarà un ufficiale generale del Genio aeronautico.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

a) per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e di armamento):
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) disegno di macchine;
5) lingue estere (prova scritta);

b) per la categoria 2ª (ingegneri edili):
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3) costruzioni civili (prova scritta);
4) disegno di architettura;
5) lingue estere (prova scritta);

c) per la categoria 3ª (ingegneri radioelettricisti):
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) elettrotecnica (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) disegno di impianti e macchine elettriche;
5) lingue estere (prova scritta);

d) per la categoria 5ª (ingegneri chimici):
1) chimica generale (prova scritta);
2) analisi qualitativa (prova pratica e relazione);
3) analisi quantitativa (prova pratica e relazione);
4) chimica tecnologica (prova scritta);
5) lingue estere (prova scritta);

e) per la categoria 6ª (ingegneri geofisici):
1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prova scritta);
3) descrizione di una situazione meteorologica (prova scritta);
4) descrizione di strumenti meteorologici e aerologici (prova scritta);
5) lingue estere (prova scritta).

Per tutte le prove grafiche, eccezion fatta per quelle di disegno e di lingue estere, saranno dettati due temi, consistenti in una applicazione della teoria. Di tali temi dovrà essere svolto e presentato uno solo.

Al presente bando sono allegati i programmi.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di consultare, per lo svolgimento dei temi scritti e per le prove di disegno, trattati di qualsiasi genere e tanto meno raccolte di esercizi, e pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati i cui temi a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti o pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

E' solo consentita la consultazione dei manuali del Colombo o della Hutte, delle tabelle per chimici del Kuster e del manuale del Piazzoli.

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire per ciascuna prova almeno 12 punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuto la idoneità in tutte le prove, i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti appresso indicati e quindi sommati:

elettrotecnica o fisica, coefficiente 5;
meccanica razionale o chimica generale, coefficiente 4;
meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni o analisi qualitativa, coefficiente 4;
descrizione di una situazione meteorologica, coefficiente 4;
macchine termiche ed idrauliche (per 1ª e 4ª categoria) o costruzioni civili o analisi quantitativa, coefficiente 4;
matematica, coefficiente 3;
disegno di impianti e macchine elettriche, coefficiente 3;
macchine termiche ed idrauliche (per 3ª categoria), coefficiente 2;
disegno di macchine o disegno di architettura o chimica tecnologica, coefficiente 2;
descrizione di strumenti meteorologici e aerologici, coefficiente 2;
lingua estera obbligatoria, coefficiente 1.

Gli esami di lingue estere consisteranno nella traduzione di un brano dal francese, dall'inglese e dal tedesco. Una sola di

tali traduzioni è obbligatoria e sarà effettuata senza uso di vocabolario: il candidato pertanto dichiarerà nella domanda di ammissione quale delle tre prove vuol sostenere come obbligatoria.

Qualora il candidato voglia sostenere gli esami anche in una o tutte e due le altre lingue, non prescelte come prova obbligatoria, al punteggio verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano i 12/20) moltiplicando il voto per il coefficiente 1/5.

Le prove facoltative di lingue potranno essere effettuate con l'uso del vocabolario.

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

dieci punti per la laurea in ingegneria aeronautica ovvero per il diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni, ovvero per il diploma della Scuola superiore P.P.T.T. ovvero per il diploma della Scuola di armamento aeronautico;

cinque punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre il titolo di studio che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

tre punti per l'abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante esami di Stato;

quattro punti per il brevetto di pilota militare;

due punti per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di servizio tecnico aeronautico;

due punti per il brevetto di osservatore o per il brevetto di pilota d'aeroplano o di pilota premilitare o di pilota civile.

La Commissione ha altresì facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da uno a quattro punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *f*) del precedente art. 6.

Per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1 verrà effettuata una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti, ottenuta come sopra specificato. A parità di merito si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole categorie, nei limiti dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole categorie, non avranno diritto a nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo crederà del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una categoria non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre categorie, in aumento ai posti messi a concorso nelle categorie stesse, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno — entro il termine di due mesi dalla nomina — chiedere, ai sensi delle leggi in vigore, il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato se egli non avrà ottemperato alla disposizione del presente capoverso e se non avrà ottenuto il prescritto assentimento.

Art. 10.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina frequentare un corso d'istruzione militare e di complemento tecnico-professionale di durata non inferiore a quattro mesi, nella sede che verrà successivamente stabilita dal Ministero.

Art. 11.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Art. 12.

Dopo la nomina i vincitori, qualora siano in possesso dei prescritti requisiti fisici, potranno, a domanda, essere avviati alle Scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1948
Registro Aeronautica n. 4, foglio n. 291. — RAPISARDA

PROGRAMMI DI ESAME

1. — MECCANICA RAZIONALE

(Prova scritta).

1. Vettori Prodotto scalare e vettoriale Momenti Riduzione di un sistema ad un vettore ed una coppia Asse centrale.

2. Derivata di un vettore e di un punto Integrazione di un vettore I tre vettori unitari: tangente, normale principale e binormale Lavoro di un vettore Gradiente di uno scalare.

3. Cinematica del punto Velocità Moto con velocità costante - Accelerazione Componenti normali e tangenziali dell'accelerazione.

4. Moto con accelerazione data Caso dell'accelerazione costante Moto dei gravi Moto piano.

5. Moto circolare Moto armonico Moto centrale Moto elicoidale uniforme.

6. Cinematica dei moti rigidi Caratteristiche dei sistemi rigidi Moto traslatorio - Moto rotatorio.

7. Composizione dei moti rigidi ed in particolare di moti traslatori o rotatori Moto roto-traslatorio Moto rigido generale Moto istantaneo.

8. Moto assoluto e relativo Velocità ed accelerazione del moto relativo Teorema di Cariolis.

9. Moti relativi particolari: rispetto ad una traslazione, rispetto ad una rotazione e rispetto ad un moto elicoidale uniforme.

10. Elementi della meccanica: forza e massa Leggi fondamentali della meccanica Forze speciali (posizionali, conservative, di gravità o dipendenti dalla sola velocità).

11. Equazioni del moto Lavoro di una forza Potenza - Quantità di moto Impulso Forza viva.

12. Unità fondamentale in meccanica Sistema assoluto - Sistema G.G.S. Omogeneità delle grandezze meccaniche - Modelli metallici Regola di Newton.

13. Centro di massa di un sistema di punti materiali Momenti statici Baricentri di linee, di superfici e di volumi - Applicazioni Teoremi di Guldino.

14. Momenti di inerzia di un sistema di punti materiali - Elissoide d'inerzia Assi e piani principali d'inerzia Applicazioni.

15. Statica del punto materiale Attrito Equazioni cardinali della statica.

16. Statica dei sistemi rigidi Sistema rigido con un punto fisso e con un asse fisso.

17. Statica dei sistemi articolati e dei fili Casi particolari - Catenaria omogenea.

18. Dinamica del punto materiale Equazioni intrinseche - Moto rettilineo Caduta dei gravi Moto curvilineo.

19. Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea liscia Pendolo semplice Piccole oscillazioni Forza centrifuga.

20. Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea con attrito o su una superficie senza o con attrito.

21. Generalità sul movimento dei sistemi materiali Quantità di moto Momento delle quantità di moto.

22. Equazioni cardinali della dinamica Principio del moto del baricentro Spostamenti effettivi o virtuali Spostamenti rigidi Grado di libertà.

23. Principio dei lavori virtuali Principio di d'Alembert - Applicazioni Integrale delle forze vive.

24. Dinamica dei moti rigidi Lavoro Forza viva Quantità di moto Momento delle quantità di moto.

25. Equazioni caratteristiche dei moti rigidi Moto rigido attorno ad un asse fisso - Pendolo composto.

26. Equazioni cardinali del moto impulsivo: urto tra due solidi.

2. — CHIMICA GENERALE.

(Prova scritta).

Consiste nella trattazione di un tema di chimica generale ed applicata e nella soluzione di un problema su uno dei seguenti argomenti:

1. Leggi fondamentali della chimica Legge delle proporzioni definitive, delle proporzioni multiple Legge di Avogadro Legge di Cannizzaro.

2. Formule ed equazioni chimiche Calcoli stechiometrici, cenni sulla teoria degli errori Misura delle masse, bilancio, correzioni della pesiera.

3. Analisi gravimetrica Acidimetria ed alcalimetria Teoria degli indicatori - Analisi volumetrica.

4. Sistema periodico degli elementi Numero atomico Elementi radioattivi - Isotopi Ipotesi moderna sulla costituzione dell'atomo ed accenni al contributo recato dalla spettroscopia e dallo studio dei fenometni di rifrazione dei raggi X.

5. Leggi dei gas Formula caratteristica dei gas - Analogie tra sostanze allo stato gassoso ed in soluzione - Pressione osmotica Dissociazione ed associazione Elettroliti; conducibilità Numero di trasporto Tensione di soluzione - Pila di concentrazione Teoria di Vant Hoff ed Arrhenus - Elettrolisi.

6. Sistemi omogenei ed eterogenei Equilibrio chimico Legge dell'azione di massa Legge delle fasi; diagramma di stato - Allotropia - Punti di trasformazione Eutettici - Principio dell'equilibrio mobile.

7. Effetto calorifico delle reazioni chimiche; reazioni endotermiche ed esotermiche - Calore di soluzione, di formazione, di decomposizione - Variazione dell'energia interna nelle reazioni - Principio di lavoro massimo.

8. Velocità di reazione Influenza della temperatura e della pressione - Come può variare la velocità di reazione - Catalisi.

9. Chimica del carbonio Analisi elementare di un composto organico - Formula di struttura - Isomeria Stereoisomeria; radicali - Sintesi organica - Principali coloranti e teoria sui colori.

10. Processi di preparazione dei principali prodotti inorganici ed organici - Sintesi dell'acido nitrico - Moderni sistemi di produzione degli alcol metilico ed etilico per sintesi.

3. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE.

(Prova scritta).

1. Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli Teorema della conservazione del centro di massa.

2. Rendimento delle macchine, attrito radente e volgente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura; applicazione ai supporti portanti e di spinta - Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

3. Teorema del d'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione Trasmissione del movimento tra due assi paralleli, normali, o comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.

4. Vari tipi di ruote dentate e di dentature - Vite perpetua e sua applicazione Calcolo degli ingranaggi.

5. Applicazione del teorema del d'Alembert al movimento di rotazione Azione di scuotimento Effetti giroscopici.

6. Teoria e calcoli dei volanti e dei contrappesi e loro applicazione alle cammes.

7. Teorema delle forze vive e sue applicazioni - Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato Parallelogrammi articolati; biella a manovella; diagrammi della velocità e delle accelerazioni.

8. Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi Paranchi.

9. Regolatori e loro ufficio, staticità; stabilità; gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta, servo-motori.

10. Calcolo degli alberi di trasmissione Velocità critica degli alberi Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

4. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI.

(Prova scritta).

1. Tensione e pressione Flessione - Taglio - Torsione Equazioni di stabilità - Lavoro di deformazione.

2. Casi composti di sollecitazione dei solidi elastici ad asse rettilineo - Flessione e taglio - Tensione o pressione e torsione Flessione e torsione - Taglio e torsione.

3. Solidi a semplice curvatura Tensioni tangenziali e normali.

4. Travature reticolari piane staticamente determinate - Vincoli Travature caricate ai nodi e sulle aste Cenno sulle travature nello spazio.

5. Travature reticolari piane staticamente indeterminate Sforzi nelle aste Spostamenti dei nodi Teoremi derivanti dall'equazione dei lavori virtuali.

6. Solidi, cimentali a tensione o pressione, flessione e taglio Travature staticamente indeterminate.

7. Travi appoggiate alle estremità e percorse da carichi mobili Travi a carico diretto ed indiretto Trave continua percorsa da carico mobile.

5. — ELETTROTECNICA.

(Prova scritta).

1. Cariche elettriche e loro distribuzione Campo elettrico e sua intensità - Linee di flusso Induzione Potenziale Gradiente di potenziale Spostamento elettrico.

2. Corrente elettrica Fenomeni magnetici, termici e chimici Principi di Kircroff - Forza elettromotrice Tensione Resistenza Legge di Ohm Energia e potenza elettrica Legge di Joule Accoppiamento e misura delle resistenze.

3. Condensatori e loro capacità Condensatore piano, sferico e cilindrico Capacità tra due fili paralleli e tra un filo e un piano paralleli Accoppiamenti in serie e in parallelo dei condensatori.

4. Energia del campo elettrico Dipolo elettrico Momento elettrico - Isteresi dielettrica Rigidità dielettrica Effetto corona Campo magnetico e sua creazione Concatenamenti di campi elettrici e magnetici - Legge dell'induzione magnetica Tensione magnetica Corrente di spostamento Prima e seconda equazione di Maxvell.

5. Induzione elettromagnetica - Forze ponderometrici - Legge di Lenz Correnti parassite Momento magnetico Energia del campo magnetico Materiali nel campo magnetico Diapara e ferromagnetismo Curva di magnetizzazione Ciclo di isteresi Permeabilità magnetica - Isteresi alternativa Demagnetizzazione.

6. Teoria dei circuiti magnetici Auto e mutua induzione Energia potenziale di un sistema di correnti Relazioni tra le induttanze nei circuiti magnetici, perfetti ed imperfetti.

7. Funzioni sinusoidali - Differenza di fase Prodotto e somma Valore medio ed efficace - Rappresentazione grafica e col metodo simbolico sotto forma canonica, trigonometrica ed esponenziale - Derivazione ed integrazione.

8. Equazione generale di un circuito contenente resistenza, induttanza e capacità collegate in serie ed in parallelo alimentate da una f. e m. alternativa sinusoidale Funzioni periodiche, alternative, sinusoidali Periodo e frequenza Valore medio ed efficace Fase e suo valore angolare Differenza di fase Prodotto e somma di funzioni sinusoidali Rappresentazione delle funzioni sinusoidali col metodo grafico e simbolico, sotto forma canonica, trigonometrica ed esponenziale Significato del simbolo j — Fattore di rotazione - Operazioni sui numeri complessi Derivazione ed integrazione di una funzione sinusoidale.

9. Grandezze periodiche di forma qualunque Analisi delle curve di variazione delle grandezze alternative Definizioni e problemi relativi alle grandezze alternative di forma qualunque - Circuiti ed elementi variabili.

10. Circuito a corrente alternata comprendente in serie resistenza, induttanza e capacità: trattazione analitica, grafica e simbolica Reattanza induttiva e capacitiva - Impedenza Differenza di fase fra f. e m. e corrente Circuito risonante Coefficiente di sovratensione alla risonanza - Diagrammi in funzione di f. delle grandezze relative ad un circuito comprendente in serie resistenza, induttanza e capacità Curva di risonanza.

11. Correnti sinusoidali in circuiti derivati contenenti resistenza, capacità, autoinduzione Ammettenza Conduttanza Suscettanza Circuito antirisonante.

12 Circuiti affetti da mutuo induzione.

13. Potenza attiva, reattiva e apparente Fattore di potenza.

14. Effetto pellicolare nei conduttori ad asse rettilineo e nelle spire.

15. Sistemi polifasi e loro accoppiamento Sistema trifase a stelle ed a triangolo - Potenza e fattore di potenza nei sistemi trifasi Teorema di Aron Il campo rotante.

16. Fenomeni transitori della corrente alternata in circuito contenente resistenza, capacità e induttanza Rocchetto di induzione.
17. Principio di funzionamento del motore polifase ad induzione Coppia motrice e bilancio.
18. Trasformatori Principio generale di funzionamento Equazioni generali Circuito equivalente Diagramma vettoriale Funzionamento a vuoto e sotto carico Perdite, potenza e rendimento Trasformatori polifasi Autotrasformatori Trasformatori regolatori di tensione e di corrente Accoppiamento dei trasformatori.
19. Principio di funzionamento delle macchine asincrone Coppia motrice Potenza meccanica - Circuito equivalente delle macchine asincrone Diagramma circolare Prove a vuoto ed in corto circuito Variazione della coppia motrice in funzione della velocità - Funzionamento della macchina asincrona come generatore e freno - Regolazione della velocità Fattore di potenza e sua correzione - Macchine asincrone monofasi.
20. Macchine sincrone Eccitazione Diagrammi di funzionamento - Caratteristiche a vuoto ed in corto circuito - Triangolo di Poitier Caratteristica esterna - Potenza Coppia Rendimento Accoppiamento delle macchine sincrone Motori sincroni - Avviamento Perdite - Rendimento.
21. Macchine a corrente continua - Sistemi di eccitazione Reazione elettromagnetica di armatura - Commutazione Avvolgimenti di compensazione - Poli ausiliari - Curve caratteristiche - Regolazione - Senso di rotazione Coppia Potenza Rendimento Accoppiamento.
22. Motori a corrente continua Senso di rotazione - Coppia e velocità - Reazione di armatura e commutazione Tipo di alimentazione ed equazioni generali dei motori a corrente continua - Caratteristiche - Regolazione e avviamento - Frenatura elettromagnetica - Recupero di energia - Metadinamo.
23. Macchine di conversione - Macchina convertitrice ordinaria - Convertitrice di frequenza.
24. Motori monofasi a commutazione.
25. Conversione statica dell'energia.

6. — ANALISI QUALITATIVA

(Prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento ed in una soluzione.

Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

A ciascun candidato viene distribuito il saggio per estrazione a sorte.

Del risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

7. — MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE

(Prova scritta).

1. Proprietà fondamentali e trasformazioni principali del gas perfetti e dei gas reali, dei vapori e surriscaldati Teoria cinetica dei gas.
2. Principio di Mayer e di Carnot Cicli delle macchine termiche ideali Loro imperfezioni nelle macchine reali Entropia Diagrammi di Mollier Compressori Distribuzione di energia con aria compressa Macchine frigorifiche.
3. Pressione idrostatica sopra una superficie piana Velocità di afflusso dell'acqua nei tubi Calcolo delle condotte forzate Distribuzione di energia con acqua in pressione.
4. Combustibili Potere calorifico, evaporante ed irradiante Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione Peso e volume dei prodotti della combustione.
5. Trasmissione del calore Conduttività interna ed esterna Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento Coefficiente di trasmissione.
6. Generatore del vapore dei vari tipi Caratteri differenziali Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento - Varie specie di focolari per combustibili Gassogeni.
7. Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa e mobile Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, cambiamenti di direzione e di sezione.
8. Movimento dei fluidi aeriformi Equazioni del moto e della continuità Efflusso di un gas Moto nei condotti Efflusso e moto nei condotti dei vapori Iniettori ed eiettori Calcolo delle resistenze passive.
9. Teoria generale dei camini Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare nel calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.
10. Motrici idrauliche, espressione del lavoro Turbine ad azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.
11. Motrici a vapore alternativo Principio dell'espansione multipla Rendimento e calcolo Distribuzione del vapore Periodi principali e secondari Studio della distribuzione Diagrammi Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici.
12. Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti Macchine a vapore a corrente continua (tipo Stumpf) Legge di variazione del movimento di torsione sull'asse motore.
13. Influenza dell'inerzia delle masse in movimento Organi compensatori Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore Misura della potenza indicata e strumenti relativi.
14. Principali tipi di turbine idrauliche a reazione Caratteristiche e metodo di calcolo.
15. Turbine a vapore Principio dell'azione e della reazione - Salti di velocità e di pressione - Impiego del vapore surriscaldato Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti di turbine Loro organizzazione e descrizione dei tipi più conosciuti di turbine Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine Schema di procedimento per il calcolo di una turbine e vapore Tipi principali di condensatori.
16. Pompe idrauliche a stantuffo Criteri di calcolo - Pulsometri Iniettori ed eiettori Pompe rotative Metodi di calcolo.
17. Motori a combustione interna, sia a scoppio che a introduzione di calore a pressione costante Cicli teorici e cicli pratici a quattro e a due tempi Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti di detti motori Loro impiego Dati pratici di rendimento - Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.
18. Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze - Tipi diversi - Metodi di calcolo Pompa ad aria di condensatori - Tipi diversi Metodi di calcolo.

8. — COSTRUZIONI CIVILI

(Prova scritta).

1. Teoria del cemento armato Leggi delle deformazioni - Calcolo di verifica e diretto degli elementi che comunemente si impiegano nelle costruzioni Travi Solai - Colonne.
2. Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie Limiti di pendenza Raggi delle curve Strade nazionali, provinciali e comunali Ferrovie Tramvie Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte Movimenti dei materiali Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.
3. Muri di sostegno Ponti e viadotti - Fondazioni ordinarie e pneumatiche Calcoli di resistenza Armature - Gallerie Tipi principali secondo la quantità dei terreni da attraversare - Metodi di attacco Perforazione ordinaria e meccanica.
4. Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi Prove di materiali in officina Prova statiche e dinamiche.
5. Idrografia Fisica e idrometria dei corsi d'acqua.
6. Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opera di difesa relative Imboscamento Briglie Arginature Bacini di ritenuta.
7. Canali di navigazione, di irrigazione ed industriali Opere d'arte relative.
8. Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili Canalizzazione nelle città Fognature.
9. Bonificazioni - Colmate naturali ed artificiali - Prosciugamento meccanico Canali di scolo Fognature dei terreni.
10. Opere marittime Moli e dighe Scali Darsena Barconi di raddobbo Scivoli per idrovolanti - Ormeggi - Fari e fanali Boe.
11. Costruzioni civili e rurali Edifici pubblici Aviorimesse - Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.
12. Volte e soffitti Solai Pavimenti Coperture Incavallature Centine in legno ed in ferro Teorie Pensiline - Pozzi neri.
13. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

9. — ANALISI QUANTITATIVA
(Prove pratiche e relazione scritta).

Consiste nel dosaggio di due elementi di natura acida o basica.

A ciascun candidato viene distribuito il saggio per estrazione a sorte.

Sarà compilata completa relazione del risultato analitico.

10. — DISEGNO DI MACCHINE

La prova consiste nel calcolare sommariamente e disegnare seduta stante e secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine, o macchine, o macchinari completi non molto complessi.

11. — DISEGNO DI ARCHITETTURA

La prova consiste nel disegnare qualche particolare di costruzioni civili, o qualche opera completa semplice, o qualche elemento di decorazione nei vari stili architettonici.

12. — DISEGNO DI IMPIANTI E MACCHINE ELETTRICHE

La prova consiste nel calcolare e disegnare particolari di macchine elettriche (dinamo, motori, alternatori, convertitori, trasformatori) o schemi di impianti elettrici (centrali di produzione o di conversione, quadri di distribuzione, schemi di stazioni (R.T.).

13. — CHIMICA TECNOLOGICA
(Prova scritta).

1. Combustibili solidi Natura, proprietà e caratteristiche chimico-fisiche Derivati industriali (catrami, asfalti ecc.) - Potere calorifico.
2. Combustibili liquidi e carburanti per motori a scoppio Natura, proprietà.
3. Carburanti sintetici moderni Kraking Sostanze antidetonanti Teoria della carburazione Detonazione - Numero di Ottano.
4. Gas aeronautici (idrogeno, elio) - Combustibili gassosi Analisi dei gas.
5. Lubrificanti - Teoria della lubrificazione - Lubrificanti solidi e liquidi; oli minerali e vegetali in uso per la lubrificazione dei motori.
6. Vernici; composizione delle principali vernici; vernici grasse e volatili; proprietà; vernici tenditela a base di etericellulosici; concetti e proprietà fondamentali per la preparazione delle vernici a tendere.
7. Metalli Principali metalli impiegati nelle costruzioni aeronautiche Cenni sulle proprietà meccaniche dei metalli: trazione, compressione, flessione e torsione Importanza dei trattamenti termici.
8. Ferro ed acciaio; minerali, metallurgia, proprietà delle varie leghe ferro carbonio; diagramma di Roozebom; cenno sugli acciai speciali e le ghise.
9. Metalli non ferrosi pesanti; rame, zinco, cadmio, stagno; loro impiego; saldatura autogena dei metalli.
10. Metalli e leghe leggere; alluminio, magnesio, minerali, metallurgia ed impiego, corrodibilità dei metalli.
11. Tessuti, differenti fibre impiegate e loro proprietà; lino, seta, cotone, canapa; colle animali e vegetali.
12. Legnami che si impiegano nelle costruzioni; natura delle varie essenze e loro proprietà; confronto tra le caratteristiche fisiche e meccaniche dei vari legnami Stagionatura Impregnazione Verniciatura Struttura del tronco e importanza delle varie parti - Difetti dei legnami.
13. Materiali cementizi - Calci - Cementi Calcari, pozzolane.
14. Acqua, acque potabili Criteri per giudicare la potabilità delle acque Sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque.
15. Esplosivi Teoria degli esplosivi Potenza teorica Calore di esplosione e temperatura dei gas che si formano nella esplosione Volume e pressione del gas Velocità di esplosione Esplosivi di lancio Caratteristiche dei vari e più importanti tipi di esplosivi.

14. — MATEMATICA
(Prova scritta).

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario di calcolo infinitesimale e di geometria analitica.

15. — FISICA
(Prova scritta).

Svolgimento di un tema di fisica applicata alla meteorologia, sulla base del seguente programma:

Composizione ed altezza dell'atmosfera Radiazione solare, sua misura, assorbimento atmosferico Proprietà dei gas perfetti e dei gas reali Pressione atmosferica, sua misura, sua distribuzione sul globo, sue variazioni Temperatura dell'aria, sua misura, sua distribuzione sul globo, sue variazioni Vento, sua misura, sua variazione diurna, sua struttura Brezze, venti stagionali, grandi correnti atmosferiche generali Venti locali particolarmente importanti - Venti in quota, sondaggi con palloni piloti Variazione del vento coll'altezza Il vapor d'acqua nell'atmosfera, grandezze relative, loro misura, distribuzione e variazione Evaporazione Le proprietà dei gas nelle loro applicazioni all'aria umida - I principi della termodinamica e le loro applicazioni all'atmosfera - Condensazione del vapor d'acqua, nuclei di condensazione, le quattro fasi fondamentali Nubi e nebbie, costituzione e classificazioni Misure relative alle nubi, nebulosità, sua misura, distribuzione sul globo e variazioni Pioggie e neve, loro formazione, distribuzione sul globo e variazioni, loro misura - Grandine, rugiada, brina e formazioni analoghe Statica dell'atmosfera - Variazione della pressione coll'altezza, formule altimetriche Variazione della temperatura con l'altezza, stabilità e instabilità - Temperatura potenziale - Cenni sulla esplorazione termodinamica della atmosfera e sui diagrammi termodinamici Troposfera, tropopausa e stratosfera Equazioni del moto di un corpo sulla terra, principio delle aree, forza deviante Equazioni generali dell'idrodinamica e loro applicazione ai movimenti delle masse aeree Movimenti orizzontali dell'aria senza attrito, casi tipici, superficie e linee isobariche, configurazioni bariche tipiche Circolazione generale dell'atmosfera - Cenni sulle moderne teorie riguardanti la formazione e l'evoluzione delle perturbazioni atmosferiche con particolare riguardo alle teorie della scuola norvegese - Masse d'aria principali Fondamenti della previsione del tempo (Metodo delle isobare, delle isallobare delle discontinuità. Cenni sulla analisi periodale) - I temporali Elettricità atmosferica, metodi e strumenti di misura Cenni di climatologia generale Cenni della climatologia d'Europa Lineamenti generali della climatologia d'Italia.

16. — DESCRIZIONE DI UNA SITUAZIONE METEOROLOGICA
(Prova scritta).

Sulla scorta di carte sinottiche già compilate, il candidato descriverà per sommi capi la situazione meteorologica mettendo in evidenza alle proprie cognizioni nei riguardi dei vari fenomeni.

17. — DESCRIZIONE DI STRUMENTI METEOROLOGICI E AEROLOGICI
(Prova scritta).

Svolgimento di un tema sulla struttura, il funzionamento e il campionamento di uno o più dei principali strumenti meteorologici e aerologici.

18. — LINGUE ESTERE
(Prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani dal francese, dall'inglese e dal tedesco.

Una sola di tali prove, a scelta del concorrente, è obbligatoria.

Soltanto per le prove facoltative è permesso l'uso del vocabolario.

(4620)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.